

# Massime notarili e orientamenti professionali

## Il voto nella s.r.l.

a cura di Angelo Busani

*L'espressione del voto nella s.r.l. è stata oggetto di recenti pronunciamenti di diversi organismi notarili, i quali, in particolare, si sono occupati di casting vote, di voto relativo a una quota pignorata o sequestrata, di voto per liste, di voto "determinante", di voto capitolario, di voto limitato a un "tetto massimo", ecc.*

### I. Il voto nella s.r.l.

1. Acclamazione
2. Casting vote
3. Conflitto di interessi
4. Conteggio dei voti "per differenza"
5. *Dies a quo* per l'acquisto del diritto di voto
6. Diritto di voto in base alla partecipazione agli utili
7. Particolare diritto di voto nell'assemblea che approva il bilancio
8. Particolare diritto di voto nell'assemblea che decide modifiche ai diritti dei soci
9. Particolare diritto di voto nell'assemblea che modifica lo statuto
10. Particolare diritto di voto nell'assemblea che nomina l'organo di controllo
11. Particolare diritto di voto non proporzionale alla quota di partecipazione
12. Proporzionalità tra voto e quota di partecipazione
13. Quota pignorata o sequestrata
14. Quota priva del diritto di voto
15. Schede prestampate
16. Socio minorenni
17. Voto capitolario
18. Voto capitolario nella s.r.l. sportiva dilettantistica
19. Voto correlato alla quota di partecipazione agli utili
20. Voto del socio da escludere
21. Voto del socio parzialmente moroso
22. Voto determinante
23. Voto di lista
24. Voto divergente in caso di intestazione fiduciaria
25. Voto limitato a un tetto massimo
26. Voto per corrispondenza
27. Voto scaglionato
28. Voto scalare
29. Voto segreto

### I. Il voto nella s.r.l.

#### 1. Acclamazione

Non è legittima la clausola statutaria che consenta l'elezione degli amministratori "per acclamazione".

Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. H.C.7, *Elezioni per acclamazione*, 1° pubbl. 9/04: "Non è possibile prevedere come forma di elezione degli amministratori l'acclamazione, neppure in via alternativa rispetto ad altre modalità di nomina".

#### 2. Casting vote

È legittima la clausola statutaria che preveda il casting vote (e cioè il voto determinante di un dato socio in caso di stallo in una decisione).

Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 138, *Voto non proporzionale nelle s.r.l.* (art. 2479, comma 5, c.c.), 13 maggio 2014: "L'atto costitutivo delle s.r.l. può derogare, per tutte o alcune delle decisioni di competenza dei soci, al principio di proporzionalità del diritto di voto sancito dall'art. 2479, comma 5, c.c.. Ciò può avvenire: [...] (ii) con clausole che attribuiscono a taluni soci particolari diritti che comportano una "maggiorazione" del diritto di voto (ad esempio: voto plurimo, casting vote, voto determinante, etc.) [...]. Le clausole sub (ii), invece, danno luogo a diritti particolari ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., e possono essere introdotte, modificate e soppresse, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, solo con il consenso unanime di tutti i soci".

### 3. Conflitto di interessi

Il socio in conflitto di interessi non ha l'obbligo di astenersi dal voto né di informare l'assemblea dello stato di conflitto di interessi in cui egli si trova. Al socio ritenuto in conflitto di interessi non può pertanto essere impedito l'esercizio del voto in assemblea.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 720-2013/I, *Soci in conflitto di interessi, poteri del presidente dell'assemblea*, in *CNN Notizie* del 6.06.2014: "[...] Il nuovo testo dell'art. 2373, comma 1, c.c., invece, nel sancire l'impugnabilità della delibera in cui abbia votato il socio in conflitto di interessi, attribuisce piena legittimazione al voto del predetto socio, al quale è consentito di perseguire, con il proprio voto, un interesse particolare anche se diverso da quello sociale, ferma restando la sua possibilità di astenersi dal voto, secondo quanto previsto dall'art. 2368 c.c., che computa le azioni di chi voti in conflitto di interessi nel quorum costitutivo, ma non in quello deliberativo [...]. Dal combinato disposto dell'art. 2368, comma 3, c.c. e 2373, comma 1, c.c., ne consegue, quindi, che il socio portatore di un interesse in conflitto con quello della società non è obbligato né ad astenersi dal voto, né ad informare preventivamente gli altri soci della propria situazione [...]. Conseguentemente, il legislatore della riforma avrebbe inteso sanzionare lo scorretto esercizio del voto da parte del socio in conflitto di interessi prevedendo esclusivamente l'annullabilità della delibera, rendendo così insostenibile la tesi di un potere del presidente di escludere dal voto il socio in conflitto [...]. Non sembra, quindi, possibile ritenere che il presidente dell'assemblea abbia il potere di impedire il voto ai soci che abbiano un conflitto di interessi rispetto all'assunzione di una determinata delibera [...]"

### 4. Conteggio dei voti "per differenza"

È ammissibile il conteggio dei voti favorevoli "per differenza" (o "controprova"), e cioè mediante il calcolo della differenza fra il numero dei voti presenti in assemblea e il numero dei voti contrari e dei voti di astensione.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 48-2013/I, *Assemblea di cooperativa e voto per alzata di mano*, in *CNN Notizie*, 22.01.2014: "[...] secondo Trib. Genova, 28 dicembre 1994 (in *Giur. comm.*, 1995, II, 533 [...]), il voto per alzata di mano costituisce un modo espresso di manifestazione del voto, legittimo qualora per convenzione concordata in assemblea, senza alcuna opposizione dei soci, i soci favorevoli siano stati rilevati per differenza negativa (tutti coloro che non hanno votato contro o si sono astenuti sono rilevati come favorevoli). A sostegno dell'utilizzabilità del sistema, si è anche addotto quanto richiesto dalla comunicazione della Consob 93002635 dell'8 aprile 1993, che appunto imponeva che venissero inseriti nei verbali assembleari o negli allegati i nominativi dei soggetti che avessero espresso voto contrario o si fossero astenuti o si fossero allontanati prima di una votazione senza dunque procedere alla rilevazione positiva per schede dei voti favorevoli, legittimamente dunque individuati, per differenza negativa, rispetto ai contrari e agli astenuti (Trib. Varese 1° marzo 1999, in questa *Rivista*, 1999, 864) [...]"

### 5. Dies a quo per l'acquisto del diritto di voto

È illegittima la clausola statutaria che disponga la possibilità di esprimere il diritto di voto solamente una volta che sia decorso di un dato termine dall'iscrizione nel libro soci [ora, nel registro delle imprese].

Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, *Massima* n. I.B.7, *Limiti al diritto di voto*, 1° pubbl. 9/04: "[...] Non è quindi possibile subordinare l'esercizio di tale diritto al decorso di un termine dall'iscrizione nel libro soci".

### 6. Diritto di voto in base alla partecipazione agli utili

La correlazione del voto in base alla quota di partecipazione agli utili sembra possa ritenersi al più ammissibile allorché si voglia modificare il diritto particolare alla partecipazione agli utili con modalità maggioritaria.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 119-2011/I, *I quorum assembleari della s.r.l. e la loro derogabilità*, in *CNN Notizie* del 27.7.2011: "[...] Circa l'ammissibilità di una previsione statutaria che in deroga al disposto dell'art. 2479, quinto comma, c.c., preveda come metodo di votazione la votazione in base alla partecipazione agli utili è da rilevare come detta ipotesi a differenza del voto per teste non "cooperativizza" la s.r.l. essendo, comunque una modalità di voto plutocratica (ed eccezionale anche nelle società personali) essendo prevista nelle società di persone solo per trasformazione, fusione e scissione. Detta modalità sembra possa ritenersi

si tuttalpiù ammissibile allorché si voglia modificare il diritto particolare alla partecipazione agli utili con modalità maggioritaria, ma non sembra possa applicarsi al di fuori di questa ipotesi, perché configgente con il più volte enunciato art. 2479, quinto comma, c.c. [...]”.

### 7. Particolare diritto di voto nell'assemblea che approva il bilancio

È controversa la legittimità dell'attribuzione al socio del particolare diritto, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., di avere, nell'assemblea che approva il bilancio, un voto non proporzionale all'entità della sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 213-2009/I, *Questioni in tema di società consortile a r.l.* (voto capitaro, fondo consortile e capitale sociale, assemblea ordinaria e straordinaria), in *CNN Notizie* del 21.10.2009: “[...] secondo la miglior dottrina [...], la deroga alla proporzionalità fra la partecipazione e i diritti sociali non può riguardare il diritto di voto che, in linea con i principi ispiratori della riforma, rimane assicurato ad ogni socio in misura proporzionale alla sua partecipazione [...]. Si ritiene, comunque, che le materie indicate nell'art. 2479 comma 2, costituiscano un limite all'esplicarsi del “particolare diritto”: l'elencazione ivi contenuta, infatti, esprime il principio della partecipazione necessaria del socio alle decisioni in essa comprese, per cui, se ne deduce, nessun diritto particolare può essere attribuito al singolo socio in merito alle decisioni di approvazione del bilancio, alla nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore, alle modificazioni dell'atto costitutivo e alla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci [...]. Non sembrerebbe, in altre parole, possibile incidere sul principio per cui il diritto di voto è proporzionale alla partecipazione in modo da attribuire a tutti i soci il medesimo peso in sede decisionale, prescindendo dal valore della partecipazione [...]”.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 119-2011/I, *I quorum assembleari della s.r.l. e la loro derogabilità*, in *CNN Notizie* del 27.7.2011: “[...] vista la inderogabilità del precetto contenuto dall'art. 2479, quinto comma, c.c., è da verificare se si possano rinvenire nel sistema eccezioni al principio espressamente previste dallo stesso legislatore. La soluzione del quesito è influenzata dall'interpretazione data dall'art. 2468, comma secondo, c.c., secondo cui i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla loro partecipazione, salvo quanto disposto dal successivo terzo comma: norma in base alla quale resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Secondo questa terza tesi se “come sembra suggerito dal tenore letterale della norma, si ritiene che (l'art. 2468, comma terzo, c.c.) rappresenti l'unica deroga possibile alla regola della naturale proporzionalità fra diritti e partecipazione sociale, pare di dover ritenere che, anche per il diritto di voto, tale regola possa conoscere eccezioni solo entro i limiti di cui all'art. 2468, comma terzo: con la conseguenza che un'alterazione della proporzionalità fra voto e partecipazione sociale sarebbe ipotizzabile solo per le votazioni che riguardano l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili”. È importante sottolineare che l'interpretazione data da questo terzo orientamento non può spingersi sino al ritenere coincidenti “i diritti riguardanti l'amministrazione” con “i diritti amministrativi”, ricomprendendovi, in tal modo anche il diritto di voto su qualsiasi materia. Infatti, il legislatore non usa la formulazione “diritti amministrativi” e ciò non per mera causalità o, peggio ancora, per attecnicismo, ma per scelta, come confermato dal fatto che il legislatore in altre occasioni ha usato correttamente l'espressione diritti amministrativi, come nel caso dell'art. 2352, ultimo comma, c.c. I “diritti riguardanti l'amministrazione” concernono solo il momento gestionale della società, mentre i “diritti amministrativi” riguardano l'insieme dei diritti attribuiti al socio al fine di consentirgli di partecipare attivamente alla vita ed alle scelte della società. Sembra, pertanto, corretta la lettura che limita la deroga al diritto di voto proporzionale alla partecipazione al capitale “tassativamente ai diritti in tema di amministrazione, intesa quale gestione della società”, argomentando dalla derogabilità dell'art. 2475, primo comma, c.c. [...]”.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 242-2011/I, *I diritti particolari del socio. Ambito oggettivo di applicazione e fattispecie*, in *CNN Notizie* del 18.1.2012: “[...] Accogliendo un'interpretazione estensiva del precetto normativo di cui all'art. 2468, 3° comma c.c. potrebbe, inoltre, ipotizzarsi l'attribuzione al singolo socio di altri diritti particolari solo indirettamente riconducibili a quelli appena individuati riguardanti l'amministrazione della società e la distribuzione degli utili. Tra questi, ad esempio: [...] h) Il diritto di voto non proporzionale alla partecipazione sociale. Si tratta della possibilità di attribuire a singoli soci di una s.r.l. il diritto di esprimere un voto in misura non proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi detenuta ossia un diritto di voto con un'incidenza maggiore o minore - ai fini del calcolo dei quorum - rispetto al peso proporzionale della partecipazione. L'ipotesi appena

enunciata è alquanto controversa. L'opinione prevalente in dottrina ne esclude la legittimità ritenendo che l'art. 2479, 5° comma, c.c. per il quale "ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo" ed "il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione" sia espressione di un principio inderogabile della nuova s.r.l. [...]. Secondo una posizione più recente, invece, la fattispecie in esame potrebbe ritenersi plausibile innanzitutto per il carattere estremamente elastico e duttile del tipo s.r.l. nel quale vi è l'esaltazione massima dell'autonomia contrattuale e secondariamente perché la previsione legislativa di cui all'art. 2479, 5° comma, c.c. potrebbe essere derogata stante la mancata riproduzione nella s.r.l. del divieto di emissione di azioni a voto plurimo previsto in materia di S.p.A. ex art. 2351, 4° comma, c.c. norma questa che, comunque, consente una limitazione del diritto di voto. [...] Le riflessioni appena svolte indurrebbero ad affermare che se non si consentisse l'attribuzione del diritto di voto in misura non proporzionale alla partecipazione anche nella s.r.l., quest'ultima finirebbe col divenire un tipo sociale caratterizzato da un'estrema rigidità in aperto contrasto con lo spirito del legislatore. [...] Nessuno discute della possibilità di un'attribuzione della partecipazione non proporzionale al conferimento. Se in una tale ipotesi si prevedesse, altresì, un diritto particolare alla distribuzione degli utili per quei soci che in sede di conferimento si sono visti attribuire una quota di partecipazione inferiore (ed eventualmente un diritto di opzione e di liquidazione non proporzionale), in modo da riportare la partecipazione agli utili proporzionale all'effettivo conferimento effettuato, si sarebbe ottenuto sostanzialmente un diritto di voto non proporzionale. Se tale operazione è da ritenersi senz'altro ammissibile non si vedrebbe per quale motivo negare la previsione diretta di un diritto particolare di voto non proporzionale ritenendo, pertanto, la regola di cui all'art. 2479, 5° comma, c.c. inderogabile nella sola parte in cui contempla il diritto di ciascun socio di partecipare alle decisioni, e non anche laddove statuisce che il voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione [...]."

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 134-2013/I, *Società consortili: profili pratici e questioni applicative*, in *CNN Notizie* del 28.3.2013: "[...] Appare, invece, più controversa la possibilità di adottare il voto capitarario nelle società consortili a responsabilità limitata. Non sembra, innanzitutto, possibile pervenire a tale risultato ricorrendo all'art. 2468, comma 3, c.c., e cioè attribuendo nell'atto costitutivo, ai singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Secondo la dottrina, infatti, la deroga alla proporzionalità fra la partecipazione e i diritti sociali non può riguardare il diritto di voto che, in linea con i principi ispiratori della riforma, rimane assicurato ad ogni socio in misura proporzionale alla sua partecipazione. Nonostante si sia da più parti sostenuta la possibilità di interpretare la norma del comma 3 estensivamente fondamentalmente per la ragione che diversamente si introdurrebbe un limite all'autonomia privata statutaria in contrasto con uno dei principali tratti caratterizzanti la "nuova" S.r.l., si ritiene, comunque, che le materie per le quali non è possibile derogare al procedimento assembleare nelle S.r.l., indicate nell'art. 2479 comma 2, costituiscano un limite all'esplicarsi del "particolare diritto". L'elencazione delle materie per le quali è necessario il procedimento assembleare, infatti, esprime il principio della partecipazione necessaria del socio alle decisioni in essa comprese, per cui, se ne deduce, che nessun diritto particolare può essere attribuito al singolo socio in merito alle decisioni di approvazione del bilancio, alla nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore, alle modificazioni dell'atto costitutivo e alla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Non sembrerebbe, in altre parole, possibile incidere sul principio per cui il diritto di voto è proporzionale alla partecipazione in modo da attribuire a tutti i soci il medesimo peso in sede decisionale, prescindendo dal valore della partecipazione [...]."

## 8. Particolare diritto di voto nell'assemblea che decide modifiche ai diritti dei soci

È controversa la legittimità dell'attribuzione al socio del particolare diritto, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., di avere, nell'assemblea che decide rilevanti modifiche ai diritti dei soci, un voto non proporzionale all'entità della sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 213-2009/II, *Questioni in tema di società consortile a r.l. (voto capitarario, fondo consortile e capitale sociale, assemblea ordinaria e straordinaria)*, in *CNN Notizie* del 21.10.2009: "[...] secondo la miglior dottrina [...], la deroga alla proporzionalità fra la partecipazione e i diritti sociali non può riguardare il diritto di voto che, in linea con i principi ispiratori della riforma, rimane assicurato ad ogni socio in misura proporzionale alla sua partecipazione [...]. Si ritiene, comunque, che le materie indicate nell'art. 2479 comma 2, costituiscano un limite all'esplicarsi del "particolare diritto": l'elencazione ivi contenuta, infatti,

esprime il principio della partecipazione necessaria del socio alle decisioni in essa comprese, per cui, se ne deduce, nessun diritto particolare può essere attribuito al singolo socio in merito alle decisioni di approvazione del bilancio, alla nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore, alle modificazioni dell'atto costitutivo e alla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci [...]. Non sembrerebbe, in altre parole, possibile incidere sul principio per cui il diritto di voto è proporzionale alla partecipazione in modo da attribuire a tutti i soci il medesimo peso in sede decisionale, prescindendo dal valore della partecipazione [...]."

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 119-2011/I, *I quorum assembleari della s.r.l. e la loro derogabilità*, in *CNN Notizie* del 27.7.2011: "[...] vista la inderogabilità del precetto contenuto dall'art. 2479, quinto comma, c.c., è da verificare se si possano rinvenire nel sistema eccezioni al principio espressamente previste dallo stesso legislatore. La soluzione del quesito è influenzata dall'interpretazione data dall'art. 2468, comma secondo, c.c., secondo cui i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla loro partecipazione, salvo quanto disposto dal successivo terzo comma: norma in base alla quale resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Secondo questa terza tesi se "come sembra suggerito dal tenore letterale della norma, si ritiene che (l'art. 2468, comma terzo, c.c.) rappresenti l'unica deroga possibile alla regola della naturale proporzionalità fra diritti e partecipazione sociale, pare di dover ritenere che, anche per il diritto di voto, tale regola possa conoscere eccezioni solo entro i limiti di cui all'art. 2468, comma terzo: con la conseguenza che un'alterazione della proporzionalità fra voto e partecipazione sociale sarebbe ipotizzabile solo per le votazioni che riguardino l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili". È importante sottolineare che l'interpretazione data da questo terzo orientamento non può spingersi sino al ritenere coincidenti "i diritti riguardanti l'amministrazione" con "i diritti amministrativi", ricomprendendovi, in tal modo anche il diritto di voto su qualsiasi materia. Infatti, il legislatore non usa la formulazione "diritti amministrativi" e ciò non per mera causalità o, peggio ancora, per attecnicismo, ma per scelta, come confermato dal fatto che il legislatore in altre occasioni ha usato correttamente l'espressione diritti amministrativi, come nel caso dell'art. 2352, ultimo comma, c.c. I "diritti riguardanti l'amministrazione" concernono solo il momento gestionale della società, mentre i "diritti amministrativi" riguardano l'insieme dei diritti attribuiti al socio al fine di consentirgli di partecipare attivamente alla vita ed alle scelte della società. Sembra, pertanto, corretta la lettura che limita la deroga al diritto di voto proporzionale alla partecipazione al capitale "tassativamente ai diritti in tema di amministrazione, intesa quale gestione della società", argomentando dalla derogabilità dell'art. 2475, primo comma, c.c. [...]."

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 242-2011/I, *I diritti particolari del socio. Ambito oggettivo di applicazione e fattispecie*, in *CNN Notizie* del 18.1.2012: "[...] Accogliendo un'interpretazione estensiva del precetto normativo di cui all'art. 2468, 3° comma c.c. potrebbe, inoltre, ipotizzarsi l'attribuzione al singolo socio di altri diritti particolari solo indirettamente riconducibili a quelli appena individuati riguardanti l'amministrazione della società e la distribuzione degli utili. Tra questi, ad esempio: [...] h) Il diritto di voto non proporzionale alla partecipazione sociale. Si tratta della possibilità di attribuire a singoli soci di una s.r.l. il diritto di esprimere un voto in misura non proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi detenuta ossia un diritto di voto con un'incidenza maggiore o minore - ai fini del calcolo dei quorum - rispetto al peso proporzionale della partecipazione. L'ipotesi appena enunciata è alquanto controversa. L'opinione prevalente in dottrina ne esclude la legittimità ritenendo che l'art. 2479, 5° comma, c.c. per il quale "ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo" ed "il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione" sia espressione di un principio inderogabile della nuova s.r.l. [...]. Secondo una posizione più recente, invece, la fattispecie in esame potrebbe ritenersi plausibile innanzitutto per il carattere estremamente elastico e duttile del tipo s.r.l. nel quale vi è l'esaltazione massima dell'autonomia contrattuale e secondariamente perché la previsione legislativa di cui all'art. 2479, 5° comma, c.c. potrebbe essere derogata stante la mancata riproduzione nella s.r.l. del divieto di emissione di azioni a voto plurimo previsto in materia di S.p.A. ex art. 2351, 4° comma, c.c. norma questa che, comunque, consente una limitazione del diritto di voto. [...] Le riflessioni appena svolte indurrebbero ad affermare che se non si consentisse l'attribuzione del diritto di voto in misura non proporzionale alla partecipazione anche nella s.r.l., quest'ultima finirebbe col divenire un tipo sociale caratterizzato da un'estrema rigidità in aperto contrasto con lo spirito del legislatore. [...] Nessuno discute della possibilità di un'attribuzione della partecipazione non proporzionale al conferimento. Se in una tale ipotesi si prevedesse, altresì, un diritto particolare alla distribuzione degli utili per quei soci che in sede di conferimento si sono visti attribuire una quota di partecipazione inferiore (ed eventualmente un diritto di opzione e di liquidazione non proporzionale), in modo da riportare la partecipazione agli utili proporziona-

le all'effettivo conferimento effettuato, si sarebbe ottenuto sostanzialmente un diritto di voto non proporzionale. Se tale operazione è da ritenersi senz'altro ammissibile non si vedrebbe per quale motivo negare la previsione diretta di un diritto particolare di voto non proporzionale ritenendo, pertanto, la regola di cui all'art. 2479, 5° comma, c.c. inderogabile nella sola parte in cui contempla il diritto di ciascun socio di partecipare alle decisioni, e non anche laddove statuisce che il voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione [...]"

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 134-2013/I, *Società consortili: profili pratici e questioni applicative*, in *CNN Notizie* del 28.3.2013: "[...] Appare, invece, più controversa la possibilità di adottare il voto capitaro nelle società consortili a responsabilità limitata. Non sembra, innanzitutto, possibile pervenire a tale risultato ricorrendo all'art. 2468, comma 3, c.c., e cioè attribuendo nell'atto costitutivo, ai singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Secondo la dottrina, infatti, la deroga alla proporzionalità fra la partecipazione e i diritti sociali non può riguardare il diritto di voto che, in linea con i principi ispiratori della riforma, rimane assicurato ad ogni socio in misura proporzionale alla sua partecipazione. Nonostante si sia da più parti sostenuta la possibilità di interpretare la norma del comma 3 estensivamente fondamentalmente per la ragione che diversamente si introdurrebbe un limite all'autonomia privata statutaria in contrasto con uno dei principali tratti caratterizzanti la "nuova" S.r.l., si ritiene, comunque, che le materie per le quali non è possibile derogare al procedimento assembleare nelle S.r.l., indicate nell'art. 2479 comma 2, costituiscano un limite all'esplicarsi del "particolare diritto". L'elencazione delle materie per le quali è necessario il procedimento assembleare, infatti, esprime il principio della partecipazione necessaria del socio alle decisioni in essa comprese, per cui, se ne deduce, che nessun diritto particolare può essere attribuito al singolo socio in merito alle decisioni di approvazione del bilancio, alla nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore, alle modificazioni dell'atto costitutivo e alla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Non sembrerebbe, in altre parole, possibile incidere sul principio per cui il diritto di voto è proporzionale alla partecipazione in modo da attribuire a tutti i soci il medesimo peso in sede decisionale, prescindendo dal valore della partecipazione [...]"

### 9. Particolare diritto di voto nell'assemblea che modifica lo statuto

È controversa la legittimità dell'attribuzione al socio del particolare diritto, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., di avere, nell'assemblea che decide le modifiche statutarie, un voto non proporzionale all'entità della sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 213-2009/II, *Questioni in tema di società consortile a r.l. (voto capitaro, fondo consortile e capitale sociale, assemblea ordinaria e straordinaria)*, in *CNN Notizie* del 21.10.2009: "[...] secondo la miglior dottrina [...], la deroga alla proporzionalità fra la partecipazione e i diritti sociali non può riguardare il diritto di voto che, in linea con i principi ispiratori della riforma, rimane assicurato ad ogni socio in misura proporzionale alla sua partecipazione [...]. Si ritiene, comunque, che le materie indicate nell'art. 2479 comma 2, costituiscano un limite all'esplicarsi del "particolare diritto": l'elencazione ivi contenuta, infatti, esprime il principio della partecipazione necessaria del socio alle decisioni in essa comprese, per cui, se ne deduce, nessun diritto particolare può essere attribuito al singolo socio in merito alle decisioni di approvazione del bilancio, alla nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore, alle modificazioni dell'atto costitutivo e alla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci [...] Non sembrerebbe, in altre parole, possibile incidere sul principio per cui il diritto di voto è proporzionale alla partecipazione in modo da attribuire a tutti i soci il medesimo peso in sede decisionale, prescindendo dal valore della partecipazione [...]"

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 119-2011/I, *I quorum assembleari della s.r.l. e la loro derogabilità*, in *CNN Notizie* del 27.7.2011: "[...] vista la inderogabilità del precetto contenuto dall'art. 2479, quinto comma, c.c., è da verificare se si possano rinvenire nel sistema eccezioni al principio espressamente previste dallo stesso legislatore. La soluzione del quesito è influenzata dall'interpretazione data dall'art. 2468, comma secondo, c.c., secondo cui i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla loro partecipazione, salvo quanto disposto dal successivo terzo comma: norma in base alla quale resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Secondo questa terza tesi se "come sembra suggerito dal tenore letterale della norma, si ritiene che (l'art. 2468, comma terzo, c.c.) rappresenti l'unica deroga possibile alla regola della naturale proporzionalità fra

diritti e partecipazione sociale, pare di dover ritenere che, anche per il diritto di voto, tale regola possa conoscere eccezioni solo entro i limiti di cui all'art. 2468, comma terzo: con la conseguenza che un'alterazione della proporzionalità fra voto e partecipazione sociale sarebbe ipotizzabile solo per le votazioni che riguardino l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili". È importante sottolineare che l'interpretazione data da questo terzo orientamento non può spingersi sino al ritenere coincidenti "i diritti riguardanti l'amministrazione" con "i diritti amministrativi", ricomprendendovi, in tal modo anche il diritto di voto su qualsiasi materia. Infatti, il legislatore non usa la formulazione "diritti amministrativi" e ciò non per mera causalità o, peggio ancora, per atecnicismo, ma per scelta, come confermato dal fatto che il legislatore in altre occasioni ha usato correttamente l'espressione diritti amministrativi, come nel caso dell'art. 2352, ultimo comma, c.c. I "diritti riguardanti l'amministrazione" concernono solo il momento gestionale della società, mentre i "diritti amministrativi" riguardano l'insieme dei diritti attribuiti al socio al fine di consentirgli di partecipare attivamente alla vita ed alle scelte della società. Sembra, pertanto, corretta la lettura che limita la deroga al diritto di voto proporzionale alla partecipazione al capitale "tassativamente ai diritti in tema di amministrazione, intesa quale gestione della società", argomentando dalla derogabilità dell'art. 2475, primo comma, c.c. [...]."

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 242-2011/I, *I diritti particolari del socio. Ambito oggettivo di applicazione e fattispecie*, in *CNN Notizie* del 18.1.2012: "[...] Accogliendo un'interpretazione estensiva del precetto normativo di cui all'art. 2468, 3° comma c.c. potrebbe, inoltre, ipotizzarsi l'attribuzione al singolo socio di altri diritti particolari solo indirettamente riconducibili a quelli appena individuati riguardanti l'amministrazione della società e la distribuzione degli utili. Tra questi, ad esempio: [...] h) Il diritto di voto non proporzionale alla partecipazione sociale. Si tratta della possibilità di attribuire a singoli soci di una s.r.l. il diritto di esprimere un voto in misura non proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi detenuta ossia un diritto di voto con un'incidenza maggiore o minore - ai fini del calcolo dei quorum - rispetto al peso proporzionale della partecipazione. L'ipotesi appena enunciata è alquanto controversa. L'opinione prevalente in dottrina ne esclude la legittimità ritenendo che l'art. 2479, 5° comma, c.c. per il quale "ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo" ed "il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione" sia espressione di un principio inderogabile della nuova s.r.l. [...]. Secondo una posizione più recente, invece, la fattispecie in esame potrebbe ritenersi plausibile innanzitutto per il carattere estremamente elastico e duttile del tipo s.r.l. nel quale vi è l'esaltazione massima dell'autonomia contrattuale e secondariamente perché la previsione legislativa di cui all'art. 2479, 5° comma, c.c. potrebbe essere derogata stante la mancata riproduzione nella s.r.l. del divieto di emissione di azioni a voto plurimo previsto in materia di S.p.A. ex art. 2351, 4° comma, c.c. norma questa che, comunque, consente una limitazione del diritto di voto. [...] Le riflessioni appena svolte indurrebbero ad affermare che se non si consentisse l'attribuzione del diritto di voto in misura non proporzionale alla partecipazione anche nella s.r.l., quest'ultima finirebbe col divenire un tipo sociale caratterizzato da un'estrema rigidità in aperto contrasto con lo spirito del legislatore. [...] Nessuno discute della possibilità di un'attribuzione della partecipazione non proporzionale al conferimento. Se in una tale ipotesi si prevedesse, altresì, un diritto particolare alla distribuzione degli utili per quei soci che in sede di conferimento si sono visti attribuire una quota di partecipazione inferiore (ed eventualmente un diritto di opzione e di liquidazione non proporzionale), in modo da riportare la partecipazione agli utili proporzionale all'effettivo conferimento effettuato, si sarebbe ottenuto sostanzialmente un diritto di voto non proporzionale. Se tale operazione è da ritenersi senz'altro ammissibile non si vedrebbe per quale motivo negare la previsione diretta di un diritto particolare di voto non proporzionale ritenendo, pertanto, la regola di cui all'art. 2479, 5° comma, c.c. inderogabile nella sola parte in cui contempla il diritto di ciascun socio di partecipare alle decisioni, e non anche laddove statuisce che il voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione [...]."

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 134-2013/I, *Società consortili: profili pratici e questioni applicative*, in *CNN Notizie* del 28.3.2013: "[...] Appare, invece, più controversa la possibilità di adottare il voto capitario nelle società consortili a responsabilità limitata. Non sembra, innanzitutto, possibile pervenire a tale risultato ricorrendo all'art. 2468, comma 3, c.c., e cioè attribuendo nell'atto costitutivo, ai singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Secondo la dottrina, infatti, la deroga alla proporzionalità fra la partecipazione e i diritti sociali non può riguardare il diritto di voto che, in linea con i principi ispiratori della riforma, rimane assicurato ad ogni socio in misura proporzionale alla sua partecipazione. Nonostante si sia da più parti sostenuta la possibilità di interpretare la norma del comma 3 estensivamente fondamentalmente per la ragione che diversamente si introdurrebbe un limite all'autonomia privata statutaria in contrasto con uno dei principali tratti caratterizzanti la "nuova" S.r.l., si ritiene, comunque, che le materie per le quali non è possibile derogare al procedimento assembleare nelle S.r.l., indicate nell'art. 2479 comma 2, costituiscano un limite all'esplicarsi del "parti-

colare diritto". L'elencazione delle materie per le quali è necessario il procedimento assembleare, infatti, esprime il principio della partecipazione necessaria del socio alle decisioni in essa comprese, per cui, se ne deduce, che nessun diritto particolare può essere attribuito al singolo socio in merito alle decisioni di approvazione del bilancio, alla nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore, alle modificazioni dell'atto costitutivo e alla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Non sembrerebbe, in altre parole, possibile incidere sul principio per cui il diritto di voto è proporzionale alla partecipazione in modo da attribuire a tutti i soci il medesimo peso in sede decisionale, prescindendo dal valore della partecipazione [...]"

### 10. Particolare diritto di voto nell'assemblea che nomina l'organo di controllo

È controversa la legittimità dell'attribuzione al socio del particolare diritto, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., di avere un voto non proporzionale all'entità della sua quota di partecipazione al capitale sociale, nell'assemblea che, dopo aver approvato il bilancio d'esercizio, deve nominare l'organo di controllo.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 213-2009/I, *Questioni in tema di società consortile a r.l. (voto capitario, fondo consortile e capitale sociale, assemblea ordinaria e straordinaria)*, in *CNN Notizie* del 21.10.2009: "[...] secondo la miglior dottrina [...], la deroga alla proporzionalità fra la partecipazione e i diritti sociali non può riguardare il diritto di voto che, in linea con i principi ispiratori della riforma, rimane assicurato ad ogni socio in misura proporzionale alla sua partecipazione [...]. Si ritiene, comunque, che le materie indicate nell'art. 2479 comma 2, costituiscano un limite all'esplicarsi del "particolare diritto": l'elencazione ivi contenuta, infatti, esprime il principio della partecipazione necessaria del socio alle decisioni in essa comprese, per cui, se ne deduce, nessun diritto particolare può essere attribuito al singolo socio in merito alle decisioni di approvazione del bilancio, alla nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore, alle modificazioni dell'atto costitutivo e alla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci [...]. Non sembrerebbe, in altre parole, possibile incidere sul principio per cui il diritto di voto è proporzionale alla partecipazione in modo da attribuire a tutti i soci il medesimo peso in sede decisionale, prescindendo dal valore della partecipazione [...]"

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 119-2011/I, *I quorum assembleari della s.r.l. e la loro derogabilità*, in *CNN Notizie* del 27.7.2011: "[...] vista la inderogabilità del precetto contenuto dall'art. 2479, quinto comma, c.c., è da verificare se si possano rinvenire nel sistema eccezioni al principio espressamente previste dallo stesso legislatore. La soluzione del quesito è influenzata dall'interpretazione data dall'art. 2468, comma secondo, c.c., secondo cui i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla loro partecipazione, salvo quanto disposto dal successivo terzo comma: norma in base alla quale resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Secondo questa terza tesi se "come sembra suggerito dal tenore letterale della norma, si ritiene che (l'art. 2468, comma terzo, c.c.) rappresenti l'unica deroga possibile alla regola della naturale proporzionalità fra diritti e partecipazione sociale, pare di dover ritenere che, anche per il diritto di voto, tale regola possa conoscere eccezioni solo entro i limiti di cui all'art. 2468, comma terzo: con la conseguenza che un'alterazione della proporzionalità fra voto e partecipazione sociale sarebbe ipotizzabile solo per le votazioni che riguardino l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili". È importante sottolineare che l'interpretazione data da questo terzo orientamento non può spingersi sino al ritenere coincidenti "i diritti riguardanti l'amministrazione" con "i diritti amministrativi", ricomprendendovi, in tal modo anche il diritto di voto su qualsiasi materia. Infatti, il legislatore non usa la formulazione "diritti amministrativi" e ciò non per mera causalità o, peggio ancora, per attecnicismo, ma per scelta, come confermato dal fatto che il legislatore in altre occasioni ha usato correttamente l'espressione diritti amministrativi, come nel caso dell'art. 2352, ultimo comma, c.c. I "diritti riguardanti l'amministrazione" concernono solo il momento gestionale della società, mentre i "diritti amministrativi" riguardano l'insieme dei diritti attribuiti al socio al fine di consentirgli di partecipare attivamente alla vita ed alle scelte della società. Sembra, pertanto, corretta la lettura che limita la deroga al diritto di voto proporzionale alla partecipazione al capitale "tassativamente ai diritti in tema di amministrazione, intesa quale gestione della società", argomentando dalla derogabilità dell'art. 2475, primo comma, c.c. [...]"

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 242-2011/I, *I diritti particolari del socio. Ambito oggettivo di applicazione e fattispecie*, in *CNN Notizie* del

18.1.2012: “[...] Accogliendo un’interpretazione estensiva del precetto normativo di cui all’art. 2468, 3° comma c.c. potrebbe, inoltre, ipotizzarsi l’attribuzione al singolo socio di altri diritti particolari solo indirettamente riconducibili a quelli appena individuati riguardanti l’amministrazione della società e la distribuzione degli utili. Tra questi, ad esempio: [...] h) Il diritto di voto non proporzionale alla partecipazione sociale. Si tratta della possibilità di attribuire a singoli soci di una s.r.l. il diritto di esprimere un voto in misura non proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi detenuta ossia un diritto di voto con un’incidenza maggiore o minore - ai fini del calcolo dei quorum - rispetto al peso proporzionale della partecipazione. L’ipotesi appena enunciata è alquanto controversa. L’opinione prevalente in dottrina ne esclude la legittimità ritenendo che l’art. 2479, 5° comma, c.c. per il quale “ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo” ed “il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione” sia espressione di un principio inderogabile della nuova s.r.l. [...]. Secondo una posizione più recente, invece, la fattispecie in esame potrebbe ritenersi plausibile innanzitutto per il carattere estremamente elastico e duttile del tipo s.r.l. nel quale vi è l’esaltazione massima dell’autonomia contrattuale e secondariamente perché la previsione legislativa di cui all’art. 2479, 5° comma, c.c. potrebbe essere derogata stante la mancata riproduzione nella s.r.l. del divieto di emissione di azioni a voto plurimo previsto in materia di S.p.A. ex art. 2351, 4° comma, c.c. norma questa che, comunque, consente una limitazione del diritto di voto. [...] Le riflessioni appena svolte indurrebbero ad affermare che se non si consentisse l’attribuzione del diritto di voto in misura non proporzionale alla partecipazione anche nella s.r.l., quest’ultima finirebbe col divenire un tipo sociale caratterizzato da un’estrema rigidità in aperto contrasto con lo spirito del legislatore. [...] Nessuno discute della possibilità di un’attribuzione della partecipazione non proporzionale al conferimento. Se in una tale ipotesi si prevedesse, altresì, un diritto particolare alla distribuzione degli utili per quei soci che in sede di conferimento si sono visti attribuire una quota di partecipazione inferiore (ed eventualmente un diritto di opzione e di liquidazione non proporzionale), in modo da riportare la partecipazione agli utili proporzionale all’effettivo conferimento effettuato, si sarebbe ottenuto sostanzialmente un diritto di voto non proporzionale. Se tale operazione è da ritenersi senz’altro ammissibile non si vedrebbe per quale motivo negare la previsione diretta di un diritto particolare di voto non proporzionale ritenendo, pertanto, la regola di cui all’art. 2479, 5° comma, c.c. inderogabile nella sola parte in cui contempla il diritto di ciascun socio di partecipare alle decisioni, e non anche laddove statuisce che il voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione [...]”.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 134-2013/I, *Società consortili: profili pratici e questioni applicative*, in *CNN Notizie* del 28.3.2013: “[...] Appare, invece, più controversa la possibilità di adottare il voto capitolario nelle società consortili a responsabilità limitata. Non sembra, innanzitutto, possibile pervenire a tale risultato ricorrendo all’art. 2468, comma 3, c.c., e cioè attribuendo nell’atto costitutivo, ai singoli soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Secondo la dottrina, infatti, la deroga alla proporzionalità fra la partecipazione e i diritti sociali non può riguardare il diritto di voto che, in linea con i principi ispiratori della riforma, rimane assicurato ad ogni socio in misura proporzionale alla sua partecipazione. Nonostante si sia da più parti sostenuta la possibilità di interpretare la norma del comma 3 estensivamente fondamentalmente per la ragione che diversamente si introdurrebbe un limite all’autonomia privata statutaria in contrasto con uno dei principali tratti caratterizzanti la “nuova” S.r.l., si ritiene, comunque, che le materie per le quali non è possibile derogare al procedimento assembleare nelle S.r.l., indicate nell’art. 2479 comma 2, costituiscano un limite all’esplicarsi del “particolare diritto”. L’elencazione delle materie per le quali è necessario il procedimento assembleare, infatti, esprime il principio della partecipazione necessaria del socio alle decisioni in essa comprese, per cui, se ne deduce, che nessun diritto particolare può essere attribuito al singolo socio in merito alle decisioni di approvazione del bilancio, alla nomina nei casi previsti dall’articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore, alle modificazioni dell’atto costitutivo e alla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Non sembrerebbe, in altre parole, possibile incidere sul principio per cui il diritto di voto è proporzionale alla partecipazione in modo da attribuire a tutti i soci il medesimo peso in sede decisionale, prescindendo dal valore della partecipazione [...]”.

### **11. Particolare diritto di voto non proporzionale alla quota di partecipazione**

È controversa la legittimità dell’attribuzione al socio del particolare diritto, ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., di avere un voto non proporzionale all’entità della sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 213-2009/I, *Questioni in tema di società consortile a r.l. (voto capitario, fondo consortile e capitale sociale, assemblea ordinaria e straordinaria)*, in *CNN Notizie* del 21.10.2009: “[...] secondo la miglior dottrina [...], la deroga alla proporzionalità fra la partecipazione e i diritti sociali non può riguardare il diritto di voto che, in linea con i principi ispiratori della riforma, rimane assicurato ad ogni socio in misura proporzionale alla sua partecipazione [...]. Si ritiene, comunque, che le materie indicate nell’art. 2479 comma 2, costituiscano un limite all’esplicarsi del “particolare diritto”: l’elencazione ivi contenuta, infatti, esprime il principio della partecipazione necessaria del socio alle decisioni in essa comprese, per cui, se ne deduce, nessun diritto particolare può essere attribuito al singolo socio in merito alle decisioni di approvazione del bilancio, alla nomina nei casi previsti dall’articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore, alle modificazioni dell’atto costitutivo e alla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci [...]. Non sembrerebbe, in altre parole, possibile incidere sul principio per cui il diritto di voto è proporzionale alla partecipazione in modo da attribuire a tutti i soci il medesimo peso in sede decisionale, prescindendo dal valore della partecipazione [...].”

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 119-2011/I, *I quorum assembleari della s.r.l. e la loro derogabilità*, in *CNN Notizie* del 27.7.2011: “[...] vista la inderogabilità del precetto contenuto dall’art. 2479, quinto comma, c.c., è da verificare se si possano rinvenire nel sistema eccezioni al principio espressamente previste dallo stesso legislatore. La soluzione del quesito è influenzata dall’interpretazione data dall’art. 2468, comma secondo, c.c., secondo cui i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla loro partecipazione, salvo quanto disposto dal successivo terzo comma: norma in base alla quale resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Secondo questa terza tesi se “come sembra suggerito dal tenore letterale della norma, si ritiene che (l’art. 2468, comma terzo, c.c.) rappresenti l’unica deroga possibile alla regola della naturale proporzionalità fra diritti e partecipazione sociale, pare di dover ritenere che, anche per il diritto di voto, tale regola possa conoscere eccezioni solo entro i limiti di cui all’art. 2468, comma terzo: con la conseguenza che un’alterazione della proporzionalità fra voto e partecipazione sociale sarebbe ipotizzabile solo per le votazioni che riguardino l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili”. È importante sottolineare che l’interpretazione data da questo terzo orientamento non può spingersi sino al ritenere coincidenti “i diritti riguardanti l’amministrazione” con “i diritti amministrativi”, ricomprendendovi, in tal modo anche il diritto di voto su qualsiasi materia. Infatti, il legislatore non usa la formulazione “diritti amministrativi” e ciò non per mera causalità o, peggio ancora, per attecnicismo, ma per scelta, come confermato dal fatto che il legislatore in altre occasioni ha usato correttamente l’espressione diritti amministrativi, come nel caso dell’art. 2352, ultimo comma, c.c. I “diritti riguardanti l’amministrazione” concernono solo il momento gestionale della società, mentre i “diritti amministrativi” riguardano l’insieme dei diritti attribuiti al socio al fine di consentirgli di partecipare attivamente alla vita ed alle scelte della società. Sembra, pertanto, corretta la lettura che limita la deroga al diritto di voto proporzionale alla partecipazione al capitale “tassativamente ai diritti in tema di amministrazione, intesa quale gestione della società”, argomentando dalla derogabilità dell’art. 2475, primo comma, c.c. [...]”.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 242-2011/I, *I diritti particolari del socio. Ambito oggettivo di applicazione e fattispecie*, in *CNN Notizie* del 18.1.2012: “[...] Accogliendo un’interpretazione estensiva del precetto normativo di cui all’art. 2468, 3° comma c.c. potrebbe, inoltre, ipotizzarsi l’attribuzione al singolo socio di altri diritti particolari solo indirettamente riconducibili a quelli appena individuati riguardanti l’amministrazione della società e la distribuzione degli utili. Tra questi, ad esempio: [...] h) Il diritto di voto non proporzionale alla partecipazione sociale. Si tratta della possibilità di attribuire a singoli soci di una s.r.l. il diritto di esprimere un voto in misura non proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi detenuta ossia un diritto di voto con un’incidenza maggiore o minore - ai fini del calcolo dei quorum - rispetto al peso proporzionale della partecipazione. L’ipotesi appena enunciata è alquanto controversa. L’opinione prevalente in dottrina ne esclude la legittimità ritenendo che l’art. 2479, 5° comma, c.c. per il quale “ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo” ed “il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione” sia espressione di un principio inderogabile della nuova s.r.l. [...]. Secondo una posizione più recente, invece, la fattispecie in esame potrebbe ritenersi plausibile innanzitutto per il carattere estremamente elastico e duttile del tipo s.r.l. nel quale vi è l’esaltazione massima dell’autonomia contrattuale e secondariamente perché la previsione legislativa di cui all’art. 2479, 5° comma, c.c. potrebbe essere derogata stante la mancata riproduzione nella s.r.l. del divieto di emissione di azioni a voto plurimo previsto in materia di S.p.A. ex art. 2351, 4° comma, c.c. norma questa che, comunque, consente una limitazione del diritto di voto. [...]. Le riflessioni appena svolte indurrebbero ad affermare che se non si consentisse

l'attribuzione del diritto di voto in misura non proporzionale alla partecipazione anche nella s.r.l., quest'ultima finirebbe col divenire un tipo sociale caratterizzato da un'estrema rigidità in aperto contrasto con lo spirito del legislatore. [...] Nessuno discute della possibilità di un'attribuzione della partecipazione non proporzionale al conferimento. Se in una tale ipotesi si prevedesse, altresì, un diritto particolare alla distribuzione degli utili per quei soci che in sede di conferimento si sono visti attribuire una quota di partecipazione inferiore (ed eventualmente un diritto di opzione e di liquidazione non proporzionale), in modo da riportare la partecipazione agli utili proporzionale all'effettivo conferimento effettuato, si sarebbe ottenuto sostanzialmente un diritto di voto non proporzionale. Se tale operazione è da ritenersi senz'altro ammissibile non si vedrebbe per quale motivo negare la previsione diretta di un diritto particolare di voto non proporzionale ritenendo, pertanto, la regola di cui all'art. 2479, 5° comma, c.c. inderogabile nella sola parte in cui contempla il diritto di ciascun socio di partecipare alle decisioni, e non anche laddove statuisce che il voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione [...]."

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 134-2013/I, *Società consortili: profili pratici e questioni applicative*, in *CNN Notizie* del 28.3.2013: "[...] Appare, invece, più controversa la possibilità di adottare il voto capitario nelle società consortili a responsabilità limitata. Non sembra, innanzitutto, possibile pervenire a tale risultato ricorrendo all'art. 2468, comma 3, c.c., e cioè attribuendo nell'atto costitutivo, ai singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Secondo la dottrina, infatti, la deroga alla proporzionalità fra la partecipazione e i diritti sociali non può riguardare il diritto di voto che, in linea con i principi ispiratori della riforma, rimane assicurato ad ogni socio in misura proporzionale alla sua partecipazione. Nonostante si sia da più parti sostenuta la possibilità di interpretare la norma del comma 3 estensivamente fondamentalmente per la ragione che diversamente si introdurrebbe un limite all'autonomia privata statutaria in contrasto con uno dei principali tratti caratterizzanti la "nuova" S.r.l., si ritiene, comunque, che le materie per le quali non è possibile derogare al procedimento assembleare nelle S.r.l., indicate nell'art. 2479 comma 2, costituiscano un limite all'esplicarsi del "particolare diritto". L'elencazione delle materie per le quali è necessario il procedimento assembleare, infatti, esprime il principio della partecipazione necessaria del socio alle decisioni in essa comprese, per cui, se ne deduce, che nessun diritto particolare può essere attribuito al singolo socio in merito alle decisioni di approvazione del bilancio, alla nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore, alle modificazioni dell'atto costitutivo e alla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Non sembrerebbe, in altre parole, possibile incidere sul principio per cui il diritto di voto è proporzionale alla partecipazione in modo da attribuire a tutti i soci il medesimo peso in sede decisionale, prescindendo dal valore della partecipazione [...]."

### 12. Proporzionalità tra voto e quota di partecipazione

Appare preferibile (ma non è pacifica) la tesi secondo cui il principio di proporzionalità tra voto e quota di partecipazione sia derogabile solo quando si tratti di decisioni che i soci assumono in tema di "amministrazione" (intesa quale gestione della società).

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 242-2011/I, *I diritti particolari del socio. Ambito oggettivo di applicazione e fattispecie*, in *CNN Notizie* del 18.1.2012: "[...] Accogliendo un'interpretazione estensiva del precetto normativo di cui all'art. 2468, 3° comma c.c. potrebbe, inoltre, ipotizzarsi l'attribuzione al singolo socio di altri diritti particolari solo indirettamente riconducibili a quelli appena individuati riguardanti l'amministrazione della società e la distribuzione degli utili. Tra questi, ad esempio: [...] h) Il diritto di voto non proporzionale alla partecipazione sociale. Si tratta della possibilità di attribuire a singoli soci di una s.r.l. il diritto di esprimere un voto in misura non proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi detenuta ossia un diritto di voto con un'incidenza maggiore o minore - ai fini del calcolo dei quorum - rispetto al peso proporzionale della partecipazione. L'ipotesi appena enunciata è alquanto controversa. L'opinione prevalente in dottrina ne esclude la legittimità ritenendo che l'art. 2479, 5° comma, c.c. per il quale "ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo" ed "il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione" sia espressione di un principio inderogabile della nuova s.r.l. [...]. Secondo una posizione più recente, invece, la fattispecie in esame potrebbe ritenersi plausibile innanzitutto per il carattere estremamente elastico e duttile del tipo s.r.l. nel quale vi è l'esaltazione massima dell'autonomia contrattuale e secondariamente perché la previsione legislativa di cui all'art. 2479, 5° comma, c.c. potrebbe essere derogata stante la mancata riproduzione nella s.r.l. del divieto di emissione di azioni a voto plurimo previsto in materia di S.p.A. ex art. 2351, 4° comma, c.c. norma questa che, comunque, consente una limitazione del diritto di voto. [...] Le riflessioni appena svolte indurrebbero ad affermare che se non si consentisse

l'attribuzione del diritto di voto in misura non proporzionale alla partecipazione anche nella s.r.l., quest'ultima finirebbe col divenire un tipo sociale caratterizzato da un'estrema rigidità in aperto contrasto con lo spirito del legislatore. [...] Nessuno discute della possibilità di un'attribuzione della partecipazione non proporzionale al conferimento. Se in una tale ipotesi si prevedesse, altresì, un diritto particolare alla distribuzione degli utili per quei soci che in sede di conferimento si sono visti attribuire una quota di partecipazione inferiore (ed eventualmente un diritto di opzione e di liquidazione non proporzionale), in modo da riportare la partecipazione agli utili proporzionale all'effettivo conferimento effettuato, si sarebbe ottenuto sostanzialmente un diritto di voto non proporzionale. Se tale operazione è da ritenersi senz'altro ammissibile non si vedrebbe per quale motivo negare la previsione diretta di un diritto particolare di voto non proporzionale ritenendo, pertanto, la regola di cui all'art. 2479, 5° comma, c.c. inderogabile nella sola parte in cui contempla il diritto di ciascun socio di partecipare alle decisioni, e non anche laddove statuisce che il voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione [...]."

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 213-2009/I, *Questioni in tema di società consortile a r.l. (voto capitario, fondo consortile e capitale sociale, assemblea ordinaria e straordinaria)*, in *CNN Notizie* del 21.10.2009: "[...] secondo la miglior dottrina [...], la deroga alla proporzionalità fra la partecipazione e i diritti sociali non può riguardare il diritto di voto che, in linea con i principi ispiratori della riforma, rimane assicurato ad ogni socio in misura proporzionale alla sua partecipazione [...]. Si ritiene, comunque, che le materie indicate nell'art. 2479 comma 2, costituiscano un limite all'esplicarsi del "particolare diritto": l'elencazione *ivi* contenuta, infatti, esprime il principio della partecipazione necessaria del socio alle decisioni in essa comprese, per cui, se ne deduce, nessun diritto particolare può essere attribuito al singolo socio in merito alle decisioni di approvazione del bilancio, alla nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore, alle modificazioni dell'atto costitutivo e alla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci [...]. Non sembrerebbe, in altre parole, possibile incidere sul principio per cui il diritto di voto è proporzionale alla partecipazione in modo da attribuire a tutti i soci il medesimo peso in sede decisionale, prescindendo dal valore della partecipazione [...]."

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 119-2011/I, *I quorum assembleari della s.r.l. e la loro derogabilità*, in *CNN Notizie* del 27.7.2011, "[...] Ci si è chiesta se esistano "ostacoli ad ammettere che i soci possano accordarsi per assegnare la medesima rilevanza al voto di ognuno, indipendentemente dal peso delle singole partecipazioni", o addirittura si possa assegnare il voto decisivo a taluni soci a prescindere dalla loro partecipazione al capitale. Secondo una prima ricostruzione nulla osterebbe a ritenere "plausibile l'attribuzione di un diritto di voto non proporzionale alla partecipazione posseduta". Si motiva che non potrebbero esserci ragioni ostative alla derogabilità dell'art. 2479, comma quinto, c.c., "nell'ambito di una disciplina che tanto riserva all'autonomia statutaria". [...] In senso difforme si esprime altra parte della dottrina che, contrariamente a quanto sopra sostenuto, ritiene che il criterio di proporzionalità tra partecipazione sociale e diritto di voto risulti inderogabile sia perché espresso in una norma ritenuta imperativa (l'art. 2479, comma quinto, c.c.), sia in quanto rispondente ad un principio di carattere anch'esso inderogabile, ossia il principio di parità di trattamento tra soci quanto al diritto di voto. [...] Secondo una terza ricostruzione, vista la inderogabilità del precetto contenuto dall'art. 2479, quinto comma, c.c., è da verificare se si possano rinvenire nel sistema eccezioni al principio espressamente previste dallo stesso legislatore. La soluzione del quesito è influenzata dall'interpretazione data dell'art. 2468, comma secondo, c.c., secondo cui i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla loro partecipazione, salvo quanto disposto dal successivo terzo comma: norma in base alla quale resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Secondo questa terza tesi se "come sembra suggerito dal tenore letterale della norma, si ritiene che (l'art. 2468, comma terzo, c.c.) rappresenti l'unica deroga possibile alla regola della naturale proporzionalità fra diritti e partecipazione sociale, pare di dover ritenere che, anche per il diritto di voto, tale regola possa conoscere eccezioni solo entro i limiti di cui all'art. 2468, comma terzo: con la conseguenza che un'alterazione della proporzionalità fra voto e partecipazione sociale sarebbe ipotizzabile solo per le votazioni che riguardino l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili". [...] Sembra, pertanto, corretta la lettura che limita la deroga al diritto di voto proporzionale alla partecipazione al capitale "tassativamente ai diritti in tema di amministrazione, intesa quale gestione della società", argomentando dalla derogabilità dell'art. 2475, primo comma, c.c. [...]."

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 134-2013/I, *Società consortili: profili pratici e questioni applicative*, in *CNN Notizie* del 28.3.2013: "[...] Secondo la dottrina, [...] la deroga alla proporzionalità fra la partecipazione e i diritti sociali non

può riguardare il diritto di voto che, in linea con i principi ispiratori della riforma, rimane assicurato ad ogni socio in misura proporzionale alla sua partecipazione. Nonostante si sia da più parti sostenuta la possibilità di interpretare la norma del comma 3 estensivamente fondamentalmente per la ragione che diversamente si introdurrebbe un limite all'autonomia privata statutaria in contrasto con uno dei principali tratti caratterizzanti la "nuova" S.r.l., si ritiene, comunque, che le materie per le quali non è possibile derogare al procedimento assembleare nelle S.r.l., indicate nell'art. 2479 comma 2, costituiscano un limite all'esplicarsi del "particolare diritto". L'elencazione delle materie per le quali è necessario il procedimento assembleare, infatti, esprime il principio della partecipazione necessaria del socio alle decisioni in essa comprese, per cui, se ne deduce, che nessun diritto particolare può essere attribuito al singolo socio in merito alle decisioni di approvazione del bilancio, alla nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore, alle modificazioni dell'atto costitutivo e alla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Non sembrerebbe, in altre parole, possibile incidere sul principio per cui il diritto di voto è proporzionale alla partecipazione in modo da attribuire a tutti i soci il medesimo peso in sede decisionale, prescindendo dal valore della partecipazione [...]."

### 13. Quota pignorata o sequestrata

Il voto relativo alla quota sequestrata o pignorata spetta al custode. In caso di mancata nomina del custode (e fino a quando tale nomina non sia notificata alla società), il voto compete al socio.

Cfr. Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 43/2014, *Pignoramento/sequestro della quota di s.r.l. e spettanza/esercizio di alcuni diritti sociali*: "Ai sensi dell'art. 2471 bis e 2352, cod. civ., nel caso di sequestro (e pignoramento) di quota di srl il diritto di voto è esercitato dal custode. Tale norma è inderogabile e dunque non è ammissibile l'attribuzione esplicita del diritto di voto a soggetto diverso dal custode, ove questo sia nominato. In difetto tuttavia della nomina di un custode, deve ritenersi che il socio sia comunque legittimato all'esercizio di tale diritto in quanto investito tacitamente del ruolo di custode. Tale legittimazione permane fin quando il sequestro o il pignoramento contenenti la nomina del custode non siano notificati alla società a norma dell'art. 2471, cod. civ."

### 14. Quota priva del diritto di voto

È illegittima la clausola statutaria che disponga la privazione del diritto di voto in relazione a una data quota di partecipazione al capitale sociale.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 119-2011/I, *I quorum assembleari della s.r.l. e la loro derogabilità*, in *CNN Notizie* del 27.7.2011: "[...] sembra indubitabile che non sia possibile privare il socio di s.r.l. del diritto di voto, "essendo il diritto di voto tipologicamente essenziale in una società dominata dal principio della rilevanza centrale del socio" [...]."

### 15. Schede prestampate

È ammessa la votazione mediante l'utilizzo di schede prestampate per la nomina dei componenti degli organi sociali, a condizione che il socio possa:

- a) limitare il proprio voto solo ad alcuni nominativi prestampati;
- b) integrare la scheda con alcuni dei nominati prestampati;
- c) cancellare alcuni nomi e sostituirli con altri di suo gradimento.

Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. H.B.31, *Nomina dei componenti gli organi sociali a mezzo schede con nominativi prestampati in assenza di espresse previsioni statutarie*, 1° pubbl. 9/07: "Si ha il voto a mezzo di schede prestampate quando dato un numero di posti da ricoprire negli organi societari, sulla scheda vengono prestampati altrettanti nomi di candidati, oppure meno, od anche eventualmente più. In assenza di previsioni statutarie che prevedano voti di lista o disciplinino detta modalità di votazione, se i nomi stampati siano in numero inferiore rispetto ai posti da ricoprire l'elettore potrà, discrezionalmente, limitare il proprio voto od integrare la scheda; se in numero superiore, dovrà viceversa poterne cancellare alcuni, almeno sino alla coincidenza tra preferenze e posti vacanti, pena la perplessità del voto e l'inevitabile annullamento della scheda. La facoltà di cancellare i candidati prestampati sulla scheda per sostituirli con altri di proprio gradimento dovrà essere esplicitamente richiamata nel testo della scheda, diversamente sarà, comunque, necessario che il socio sia preventivamente informato, mediante qualsiasi

mezzo idoneo allo scopo, anche verbalmente dal presidente dell'assemblea, della facoltà di procedere ad autonoma designazione”.

## 16. Socio minorenni

Il voto del minorenni dovrebbe essere autorizzato ogni qualvolta si tratti di assumere una deliberazione dalla quale potrebbe derivare il diritto di recesso per il socio non consenziente.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 755-2013/I, *Delibera di scissione e voto del socio minore d'età*, in *CNN Notizie* del 17.4.2014: “[...] non è escluso che il ragionamento possa essere impostato, sia prescindendosi dalla dicotomia ordinaria/straordinaria amministrazione, [...] di difficile proposizione in ambito societario (anche e forse soprattutto in relazione alle deliberazioni assembleari), sia prescindendosi dalla concreta incidenza della singola deliberazione sull'assetto degli interessi patrimoniali dell'incapace, la cui valutazione impone apprezzamenti non di rado troppo discrezionali. La considerazione da cui muovere è che, quando il giudice autorizza la partecipazione dell'incapace ad una società, ne valuta la convenienza in relazione alla portata dell'operazione così come sarà intrapresa alla stregua del programma negoziale che gli viene sottoposto, e dunque del contenuto dell'atto costitutivo, comprensivo dello statuto, che gli si richiede di poter stipulare. [...] Può assumersi [...] che non tutte le modificazioni statutarie si prospettano come idonee ad alterare il giudizio di opportunità dell'operazione che fu espresso quando la partecipazione alla società fu originariamente autorizzata. È da ritenersi piuttosto che quel medesimo giudizio non sia riferibile anche alla configurazione che la società assumerà a seguito delle modifiche che verranno introdotte con riguardo a profili della disciplina statutaria che siano state tenute presenti nel rilascio dell'autorizzazione. Ciò posto, occorre distinguere tra gli aspetti dell'operazione societaria puntualmente contemplati nel ricorso e successivo provvedimento e quelli ivi taciuti. Quanto ai primi, è plausibile ritenere che ogni loro modifica richieda una ulteriore valutazione da parte del giudice. Quanto agli altri, il criterio cui ci si deve attenere è quello della loro normale portata all'interno del programma contrattuale della società [...]. Utili indicazioni potrebbero trarsi dunque dalla disciplina in tema di recesso, la quale, nel prevedere che alcune deliberazioni modificative dello statuto legittimano lo scioglimento del rapporto sociale da parte del socio che non abbia votato a favore, assume giustappunto che le clausole a modificarsi concorrono a costituire la base negoziale dell'operazione societaria, e la loro modificazione tanto significativamente altera l'operazione da farla diventare, per certi versi, altra da quella originaria. Se tale ragionamento venisse condiviso, potrebbe allora sostenersi che una nuova autorizzazione occorra o meno a seconda che la materia sulla quale sia richiesto di deliberare rientri o meno tra quelle per le quali sia previsto, a favore del socio che non concorre all'assunzione della deliberazione, il diritto di recesso [...]”.

## 17. Voto capitario

È controversa la legittimità, o meno, di una clausola statutaria che preveda il voto capitario (ad essa, se illegittima, si sostituirebbe automaticamente il criterio secondo il quale il voto è espresso da ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione al capitale sociale).

Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 138, *Voto non proporzionale nelle s.r.l.* (art. 2479, comma 5, c.c.), 13 maggio 2014: “L'atto costitutivo delle s.r.l. può derogare, per tutte o alcune delle decisioni di competenza dei soci, al principio di proporzionalità del diritto di voto sancito dall'art. 2479, comma 5, c.c. Ciò può avvenire: (i) con clausole applicabili in via generale e astratta a tutti i soci (ad esempio: [...] voto capitario, [...]). Le clausole sub (i), applicabili in via generale e astratta a tutti i soci, costituiscono normali clausole “statutarie”, la cui introduzione, modificazione e soppressione può essere decisa, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, con la maggioranza richiesta dall'art. 2479-bis, comma 3, c.c. [...]”.

Cfr. Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 18, *Società consortile a responsabilità limitata e per azioni: inammissibilità voto capitario*: “[...] Veniamo infine agli effetti degli artt. 2332, 2454 e 2463 c.c. sull'inserimento di una clausola che preveda il voto per teste nello statuto di una società di capitali la cui disciplina non l'ammette e che sia poi regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese. In forza di tali norme si può oggi dire dopo la Riforma che fattispecie per l'applicazione della disciplina della s.p.a., della s.a.p.a. e della s.r.l. sia la semplice iscrizione nel Registro delle Imprese di un atto costitutivo con il nomen iuris s.p.a., s.a.p.a. o s.r.l.; si è con ciò sancito nell'ambito operativo delle indicate norme il principio della inessenzialità del tipo al fine di integrare la fattispecie societaria; ovviamente il mostro giuridico iscritto nel Registro delle Imprese sarà regolato nei traffici giuridici dalla normativa propria

per legge del nomen iuris prescelto dalle parti non potendosi consentire che “una società sfuggita al vaglio del controllo preventivo di legalità, possa essere regolata da un regime convenzionale contrario alla legge”. Qualora si ritenga la previsione del voto per teste di tale momento da creare un ibrido contrattuale è evidente che quanto detto investirà in pieno l’ente societario indebitamente iscritto, se invece si propendesse per valutare l’accaduto come inserimento di una clausola atipica invalida “la soluzione da più parti prospettata sotto il regime del nuovo art. 2332 è quella della nullità della singola clausola difforme dal tipo, con sostituzione automatica della medesima ad opera della configurazione legale di quest’ultimo”. Quindi nel nostro caso funzionamento dei meccanismi decisionali della società sulla base della proporzionalità fra diritto di voto e partecipazione; il meccanismo sarebbe sostanzialmente quello di cui all’art. 1419, comma 2, c.c., in forza del quale la nullità delle singole clausole non comporta la nullità dell’intero contratto quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”.

### 18. Voto capitaro nella s.r.l. sportiva dilettantistica

È illegittima la previsione del voto capitaro nella società sportiva dilettantistica esercitata nella forma della s.r.l.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 137-2014/I, *Società sportiva dilettantistica in forma di s.r.l. e previsione statutaria del voto per teste*, in *CNN Notizie* dell’11.03.2014: “[...] pertanto, [...] delle due l’una: o l’art. 90, comma 1, non include anche il regime previsto dall’art. 148 Tuir, perché le società sportive dilettantistiche non avrebbero potuto conformare i loro statuti ai requisiti previsti dal comma 8, o almeno ad alcuni di essi; ovvero essa si applica alle società sportive dilettantistiche, ma senza che queste siano tenute a recepire nello statuto la regola del voto capitaro. [...] l’applicabilità della regola del voto capitaro prevista dal comma 8 dell’art. 148 alla s.r.l. sembrerebbe doversi escludere, non solo per la dubbia compatibilità con l’attuale disciplina codicistica [...] ma anche perché, almeno in origine, e quindi prima della riforma del diritto societario, essa non avrebbe potuto esser accolta in alcun modo in uno statuto di s.r.l. [...]”.

### 19. Voto correlato alla quota di partecipazione agli utili

La correlazione tra l’entità del voto e l’entità della partecipazione agli utili non pare potersi applicare, se non allorché la si disponga per modificare il diritto particolare alla partecipazione agli utili con modalità maggioritaria.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 119-2011/I, *I quorum assembleari della s.r.l. e la loro derogabilità*, in *CNN Notizie* del 27.7.2011: “[...] Circa l’ammissibilità di una previsione statutaria che in deroga al disposto dell’art. 2479, quinto comma, c.c., preveda come metodo di votazione la votazione in base alla partecipazione agli utili è da rilevare come detta ipotesi a differenza del voto per teste non “cooperativizza” la s.r.l. essendo, comunque una modalità di voto plutocratica (ed eccezionale anche nelle società personali) essendo prevista nelle società di persone solo per trasformazione, fusione e scissione. Detta modalità sembra possa ritenersi tuttalpiù ammissibile allorché si voglia modificare il diritto particolare alla partecipazione agli utili con modalità maggioritaria, ma non sembra possa applicarsi al di fuori di questa ipotesi, perché figgente con il più volte enunciato art. 2479, quinto comma, c.c. [...]”.

### 20. Voto del socio da escludere

È illegittima la clausola statutaria che impedisca al socio l’intervento nell’assemblea in cui viene messa in votazione la sua proposta di esclusione, fermo restando che nell’assemblea in cui viene messa in votazione la proposta di esclusione di un socio, questi non ha diritto di voto.

Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. I.B.2, *Intervento in assemblea del socio da escludere*, 1° pubbl. 9/04: “Non è ammissibile la clausola che impedisca al socio - di cui si vuole deliberare l’esclusione - la partecipazione all’assemblea relativa [...]”.

Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. I.B.2, *Intervento in assemblea del socio da escludere*, 1° pubbl. 9/04: “Detto socio [il socio da escludere che partecipi all’assemblea volta a deliberarne l’esclusione, n.d.A.] non avrà il diritto di voto [...]”.

## 21. Voto del socio parzialmente moroso

Il diritto di voto del socio contemporaneamente titolare di una quota interamente liberata e di una quota in mora con i versamenti (ad esempio, acquistata in occasione di un aumento di capitale) è sospeso per l'intera partecipazione, in ragione dell'unitarietà della quota di partecipazione a una società a responsabilità limitata.

Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. I.B.25, *Diritto di voto del socio titolare di una partecipazione interamente liberata che incrementa la medesima con una quota per la quale venga messo in mora con i versamenti*, 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11: "La disposizione di cui al comma 4 dell'art. 2466 c.c., in base alla quale il socio in mora con i versamenti non può partecipare alle decisioni dei soci, deve essere interpretata nel senso che tale diritto è sospeso per l'intera partecipazione, anche nel caso che la stessa sia stata inizialmente liberata integralmente e successivamente incrementata con una quota per la quale si sia verificata la mora nei versamenti. Tale convincimento trae origine dalla circostanza che la quota di partecipazione di s.r.l. è una quota unitaria e non la somma di tante quote di partecipazione, pertanto non è concettualmente ipotizzabile la coesistenza in capo ad un medesimo socio di una quota di partecipazione in regola con i versamenti e di una diversa quota non in regola".

## 22. Voto determinante

È dubbia la legittimità, o meno, della clausola che disponga il "voto determinante" di uno o più soci.

Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 138, *Voto non proporzionale nelle s.r.l. (art. 2479, comma 5, c.c.)*, 13 maggio 2014: "L'atto costitutivo delle s.r.l. può derogare, per tutte o alcune delle decisioni di competenza dei soci, al principio di proporzionalità del diritto di voto sancito dall'art. 2479, comma 5, c.c.. Ciò può avvenire: [...] (ii) con clausole che attribuiscono a taluni soci particolari diritti che comportano una "maggiorazione" del diritto di voto (ad esempio: voto plurimo, casting vote, voto determinante, etc.) [...]. Le clausole sub (ii), invece, danno luogo a diritti particolari ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., e possono essere introdotte, modificate e soppresse, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, solo con il consenso unanime di tutti i soci".

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 119-2011/I, *I quorum assembleari della s.r.l. e la loro derogabilità*, in *CNN Notizie* del 27.7.2011: "[...] Sembra prevalere in dottrina la ricostruzione che tende ad escludere l'adozione di maggioranze calcolate "per teste", in sostituzione al calcolo delle stesse "in forza della partecipazione al capitale sociale". Infatti, la maggioranza per teste si porrebbe in insanabile contrasto con quanto previsto dall'art. 2468, comma secondo, c.c., secondo cui i diritti sociali spettano ai soci proporzionalmente alla partecipazione da ciascuno posseduta, con l'unica eccezione rappresentata dagli eventuali diritti, attribuiti ai sensi del comma quarto di tale articolo, dall'atto costitutivo. Inoltre, si è individuata un'ulteriore conferma dell'assunto nella formulazione del quinto comma dell'art. 2479, c.c., *post* riforma, che ribadisce la regola del voto proporzionale alla partecipazione senza fare salva la diversa pattuizione dei soci. Il rilievo appare condivisibile. Si può aggiungere che, anche ove si ritenesse di ravvisare una deroga indiretta al principio ora descritto nella possibilità di sottoscrivere quote non proporzionali ai conferimenti ai sensi dell'art. 2468, secondo comma, c.c., (nel senso che la non proporzionalità della quota di partecipazione rispetto all'apporto per così dire istituzionalizzerebbe sin dall'inizio la non proporzionalità dei voti), tale tecnica contrattuale per sé non comporterebbe l'adozione del meccanismo del voto *pro capite*. Parte della dottrina ritiene ammissibile una clausola statutaria che richieda, oltre ad una maggioranza formata proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale, anche il voto favorevole di un certo numero di soci (maggioranza per teste). Si è argomentato che "se è sicuramente valida una clausola contenuta nell'atto costitutivo che preveda una maggioranza più elevata di quella minima prevista dal codice civile, non si vede nulla che possa contrastare la validità di una clausola che richiedesse, oltre ad una maggioranza formata proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale, anche il voto favorevole di un certo numero di soci. Bisogna precisare che tale ipotesi anche se in definitiva basata su una duplice "maggioranza" per capitale e per teste, deroga, comunque, al criterio di proporzionalità previsto all'art. 2479, quinto comma, c.c. ed inoltre potrebbe incongruamente "sparigliare" ipotesi di voto paritetico, il che in deroga al principio che richiede una maggioranza "pura" di solo capitale [...]".

## 23. Voto di lista

È controverso se il voto di lista sia, o meno, ammissibile nella s.r.l.

Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 138, *Voto non proporzionale nelle s.r.l.* (art. 2479, comma 5, c.c.), 13 maggio 2014, "L'atto costitutivo delle s.r.l. può derogare, per tutte o alcune delle decisioni di competenza dei soci, al principio di proporzionalità del diritto di voto sancito dall'art. 2479, comma 5, c.c.. Ciò può avvenire: (i) con clausole applicabili in via generale e astratta a tutti i soci (ad esempio: tetto massimo di voto, voto scalare, voto scaglionato, voto capitarario, etc.), nonché (ii) con clausole che attribuiscono a taluni soci particolari diritti che comportano una "maggiorazione" del diritto di voto (ad esempio: voto plurimo, casting vote, voto determinante, etc.) o che lo limitano (ad esempio: voto limitato, voto condizionato, etc.); non trovando in ogni caso applicazione il limite e il divieto di cui all'art. 2351, comma 2, ultimo periodo, e comma 4, c.c.. Le clausole sub (i), applicabili in via generale e astratta a tutti i soci, costituiscono normali clausole "statutarie", la cui introduzione, modificazione e soppressione può essere decisa, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, con la maggioranza richiesta dall'art. 2479-bis, comma 3, c.c. Le clausole sub (ii), invece, danno luogo a diritti particolari ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., e possono essere introdotte, modificate e soppresse, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, solo con il consenso unanime di tutti i soci".

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 119-2011/I, *I quorum assembleari della s.r.l. e la loro derogabilità*, in *CNN Notizie* del 27.7.2011: "[...] Per parte della dottrina sarebbe ammissibile una clausola statutaria che stabilisca, in analogia a quanto espressamente consentito, nelle società per azioni, dall'art. 2351, comma terzo, c.c., limiti massimi al valore del voto esprimibili da ciascun partecipante, o disponga scaglionamenti. A giustificazione di detta affermazione si è scritto che "d'altra parte, non risulterebbe diversamente affatto giustificabile la conclamata ammissibilità di simili previsioni statutarie nella società per azioni (non facente ricorso al mercato del capitale di rischio), a fronte di un divieto di operare in tal senso in quella a responsabilità limitata". La motivazione non sembra decisiva. Infatti, l'invito rivolto agli interpreti dalla riforma sembra essere quello di "rompere davvero con il passato che è destinato a condizionare l'attività di interpretazione e di integrazione della disciplina della s.r.l.". Di conseguenza, acquisito il presupposto dell'autonomia e della specialità del modello s.r.l. "la prevalenza dovrebbe essere assegnata a un criterio omeopatico o per così dire autoreferenziale, volto quindi a integrare le lacune o a sciogliere i nodi interpretativi, facendo leva sul complesso delle norme proprie delle s.r.l.", non "in virtù di una mera (e acritica) giustapposizione sinottica rispetto alle corrispondenti norme della s.p.a.". Più dubbio è se in tema di nomina degli amministratori si possa introdurre nella s.r.l. il c.d. voto di lista che consenta ad una minoranza di avere rilievo nella nomina, ad imitazione di quanto prescritto dagli artt. 147-ter, comma terzo e 148, comma secondo, t.u.f. per l'elezione delle cariche sociali nelle società con azioni quotate. Infatti, se da un lato sembra che la deroga al principio maggioritario debba essere autorizzata dallo stesso legislatore, come avviene implicitamente nella s.p.a. per la nomina alle cariche sociali, ove l'art. 2368, comma primo, c.c., autorizza lo statuto a stabilire "norme particolari", disposizione che non viene peraltro ribadita in materia di s.r.l., vi è però la considerazione che laddove il legislatore ammetta che la decisione possa spettare ad un socio di minoranza, dotato di "diritto particolare", non si vede perché il diritto non possa spettare ad una minoranza *tout court*. È, però, da ricordare che il legislatore della riforma se da un lato ha potenziato le prerogative che il socio può esercitare come singolo, dall'altro ne ha depotenziato l'intervento in qualità di minoranza e non è, pertanto, consequenziale che ciò che può fare il singolo socio dotato di "diritto particolare" sia concesso anche ad una minoranza di soci. Nonostante autorevole dottrina, ad un primo esame della nuova disciplina, abbia ipotizzato la possibilità di introdurre il voto multiplo, annoverando il diritto di voto tra i diritti particolari concernenti l'amministrazione di cui all'art. 2468, terzo comma, c.c., sembra preferibile in virtù di quanto enunciato in precedenza ritenere tali deroghe non ammissibili, così come sembra indubitabile che non sia possibile privare il socio di s.r.l. del diritto di voto, "essendo il diritto di voto tipologicamente essenziale in una società dominata dal principio della rilevanza centrale del socio" [...].

### 24. Voto divergente in caso di intestazione fiduciaria

In caso di intestazione di partecipazione a società fiduciaria è ammesso il voto divergente.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 91-2012/I, *Intestazione fiduciaria di partecipazioni di s.r.l., voto divergente, diritto di recesso e indicazione dei dati dell'unico socio ai sensi dell'art. 2470, comma 4, c.c.*, in *CNN Notizie* del 3.6.2013: "[...] Ma la dottrina prevalente distingue due ipotesi di voto non unitario da parte del medesimo soggetto: a) il caso, come quello di specie, in cui ciò risponde alla finalità di tutelare interessi di soggetti diversi, per conto dei quali, effettivi titolari della partecipazione, il votante agisce in assemblea; b) il caso in cui il soggetto votante, titolare di un'unica partecipazione, decide di manifestare la propria volontà in maniera contrastante. Interessa, qui, la prima ipotesi, rispetto alla quale la dottrina prevalente [...]

ne afferma generalmente la ammissibilità: a) non ricorrendo le motivazioni portate a favore della inammissibilità del voto divergente [...]; b) trattandosi di una diretta conseguenza del rapporto fiduciario tipizzato dal legislatore [...].”

## 25. Voto limitato a un tetto massimo

È legittima la clausola statutaria che stabilisca una limitazione al diritto di voto, ad esempio imponendo un tetto massimo.

Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 138, *Voto non proporzionale nelle s.r.l. (art. 2479, comma 5, c.c.)*, 13 maggio 2014: “L’atto costitutivo delle s.r.l. può derogare, per tutte o alcune delle decisioni di competenza dei soci, al principio di proporzionalità del diritto di voto sancito dall’art. 2479, comma 5, c.c.. Ciò può avvenire: [...] (ii) con clausole che attribuiscono a taluni soci particolari diritti che comportano una “maggiorazione” del diritto di voto (ad esempio: voto plurimo, casting vote, voto determinante, etc.) o che lo limitano (ad esempio: voto limitato, voto condizionato, etc.); non trovando in ogni caso applicazione il limite e il divieto di cui all’art. 2351, comma 2, ultimo periodo, e comma 4, c.c.. [...] Le clausole sub (ii), invece, danno luogo a diritti particolari ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., e possono essere introdotte, modificate e soppresse, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, solo con il consenso unanime di tutti i soci”.

Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 138, *Voto non proporzionale nelle s.r.l. (art. 2479, comma 5, c.c.)*, 13 maggio 2014: “L’atto costitutivo delle s.r.l. può derogare, per tutte o alcune delle decisioni di competenza dei soci, al principio di proporzionalità del diritto di voto sancito dall’art. 2479, comma 5, c.c.. Ciò può avvenire: (i) con clausole applicabili in via generale e astratta a tutti i soci (ad esempio: tetto massimo di voto, [...]). Le clausole sub (i), applicabili in via generale e astratta a tutti i soci, costituiscono normali clausole “statutarie”, la cui introduzione, modificazione e soppressione può essere decisa, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, con la maggioranza richiesta dall’art. 2479-bis, comma 3, c.c. [...]”.

## 26. Voto per corrispondenza

Pare controversa l’affermazione della legittimità dell’esercizio del voto per corrispondenza nell’assemblea di S.r.l., alle stesse condizioni previste dalla legge per l’esercizio del voto di corrispondenza nell’assemblea di S.p.a., in quanto si afferma che, nel caso in cui per le decisioni dei soci sia previsto obbligatoriamente il metodo assembleare, sarebbe illegittima la previsione statutaria del voto per corrispondenza.

Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 14, *Uso di mezzi telematici e del voto per corrispondenza nelle assemblee di s.r.l. (art. 2479 c.c.)*, 10 marzo 2004: “Nella s.r.l. devono ritenersi ammissibili [...] i voti per corrispondenza, alle stesse condizioni in presenza delle quali tali modalità [...] di partecipazione alle decisioni dei soci sono ammesse nelle s.p.a. che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. [...] Per quanto riguarda il voto per corrispondenza, che pure rappresenta una deroga al metodo collegiale poiché chi vota non partecipa alla discussione assembleare e preforma il proprio voto rispetto alla riunione, ne va riconosciuta l’ammissibilità anche nella s.r.l. per le seguenti ragioni. Con la riforma societaria il voto per corrispondenza non è più inscindibilmente legato alla s.p.a. quotata e all’esigenza di fronteggiare il problema dell’assenteismo del piccolo azionista, ma viene esteso anche alla s.p.a. “chiusa” quale misura utile ad agevolare la formazione delle decisioni dei soci in tutti i casi in cui vi siano ostacoli alla riunione derivanti dalla distanza geografica tra i soci stessi (ovvero tra loro e il luogo in cui la società opera) o da problematiche relazioni interpersonali all’interno della compagine sociale. Simili ostacoli si riscontrano anche nelle s.r.l. (si pensi, ad esempio, alle numerose s.r.l. operanti in Italia a capitale interamente o parzialmente straniero; o ancora alle s.r.l. a base familiare in cui, specie in seguito a vicende successorie, sorgono dissidi che rendono ingestibili le assemblee sociali): nelle quali, pertanto, il voto per corrispondenza può costituire un’ apprezzabile alternativa al voto, sempre preformato rispetto all’assemblea, in questa sede espresso da un delegato a cui il socio ha dato istruzioni vincolanti di voto. Nella s.r.l., a ben vedere, il voto per corrispondenza va ammesso a maggior ragione rispetto alla s.p.a. “chiusa”, poiché nel primo tipo sociale si è addirittura superato il principio della collegialità nelle decisioni dei soci, adottabili con i sistemi della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto. Né può dirsi che il voto per corrispondenza nella s.r.l. vanifichi la disposizione che impone il ricorso al procedimento assembleare in talune evenienze (art. 2479, comma 4, c.c.): l’ordinamento intende assicurare, in quei casi, la possibilità dell’intervento in una riunione assembleare (in radice esclusa, invece, dai sopra ricordati procedimenti decisionali alternativi), ma non certo intende impedire al socio, che lo preferisca, di preformare il voto rispetto all’assemblea, perché ivi giunga attraverso un delegato o a mezzo posta”.

Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. I.B.10, *Voto per corrispondenza e metodo assembleare*, 1° pubbl. 9/04: "Nell'ipotesi in cui sia obbligatorio il metodo assembleare per le decisioni dei soci non si ritiene legittimo prevedere statutariamente la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza, in quanto l'applicazione analogica del quarto comma dell'art. 2370, c.c., è impedita dalla costruzione alternativa operata dall'art. 2479, terzo e quarto comma, c.c., tra il consenso espresso per iscritto e il consenso espresso in assemblea [...]"

### 27. Voto scaglionato

È legittima la clausola statutaria che preveda lo scaglionamento del diritto di voto.

Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 138, *Voto non proporzionale nelle s.r.l.* (art. 2479, comma 5, c.c.), 13 maggio 2014: "L'atto costitutivo delle s.r.l. può derogare, per tutte o alcune delle decisioni di competenza dei soci, al principio di proporzionalità del diritto di voto sancito dall'art. 2479, comma 5, c.c.. Ciò può avvenire: (i) con clausole applicabili in via generale e astratta a tutti i soci (ad esempio: [...] voto scaglionato, [...]). Le clausole sub (i), applicabili in via generale e astratta a tutti i soci, costituiscono normali clausole "statutarie", la cui introduzione, modificazione e soppressione può essere decisa, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, con la maggioranza richiesta dall'art. 2479-bis, comma 3, c.c. [...]"

### 28. Voto scalare

È controverso se il voto scalare sia, o meno, ammissibile nella s.r.l.

Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 138, *Voto non proporzionale nelle s.r.l.* (art. 2479, comma 5, c.c.), 13 maggio 2014: "L'atto costitutivo delle s.r.l. può derogare, per tutte o alcune delle decisioni di competenza dei soci, al principio di proporzionalità del diritto di voto sancito dall'art. 2479, comma 5, c.c.. Ciò può avvenire: (i) con clausole applicabili in via generale e astratta a tutti i soci (ad esempio: [...] voto scalare, [...]). Le clausole sub (i), applicabili in via generale e astratta a tutti i soci, costituiscono normali clausole "statutarie", la cui introduzione, modificazione e soppressione può essere decisa, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, con la maggioranza richiesta dall'art. 2479-bis, comma 3, c.c. [...]"

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 119-2011/I, *I quorum assembleari della s.r.l. e la loro derogabilità*, in *CNN Notizie* del 27.7.2011: "[...] Per parte della dottrina sarebbe ammissibile una clausola statutaria che stabilisca, in analogia a quanto espressamente consentito, nelle società per azioni, dall'art. 2351, comma terzo, c.c., limiti massimi al valore del voto esprimibili da ciascun partecipante, o disponga scaglionamenti. A giustificazione di detta affermazione si è scritto che "d'altra parte, non risulterebbe diversamente affatto giustificabile la conclamata ammissibilità di simili previsioni statutarie nella società per azioni (non facente ricorso al mercato del capitale di rischio), a fronte di un divieto di operare in tal senso in quella a responsabilità limitata". La motivazione non sembra decisiva. Infatti, l'invito rivolto agli interpreti dalla riforma sembra essere quello di "rompere davvero con il passato che è destinato a condizionare l'attività di interpretazione e di integrazione della disciplina della s.r.l.". Di conseguenza, acquisito il presupposto dell'autonomia e della specialità del modello s.r.l. "la prevalenza dovrebbe essere assegnata a un criterio omeopatico o per così dire autoreferenziale, volto quindi a integrare le lacune o a sciogliere i nodi interpretativi, facendo leva sul complesso delle norme proprie delle s.r.l.", non "in virtù di una mera (e acritica) giustapposizione sinottica rispetto alle corrispondenti norme della s.p.a.". Più dubbio è se in tema di nomina degli amministratori si possa introdurre nella s.r.l. il c.d. voto di lista che consenta ad una minoranza di avere rilievo nella nomina, ad imitazione di quanto prescritto dagli artt. 147-ter, comma terzo e 148, comma secondo, t.u.f. per l'elezione delle cariche sociali nelle società con azioni quotate. Infatti, se da un lato sembra che la deroga al principio maggioritario debba essere autorizzata dallo stesso legislatore, come avviene implicitamente nella s.p.a. per la nomina alle cariche sociali, ove l'art. 2368, comma primo, c.c., autorizza lo statuto a stabilire "norme particolari", disposizione che non viene peraltro ribadita in materia di s.r.l., vi è però la considerazione che laddove il legislatore ammetta che la decisione possa spettare ad un socio di minoranza, dotato di "diritto particolare", non si vede perché il diritto non possa spettare ad una minoranza *tout court*. È, però, da ricordare che il legislatore della riforma se da un lato ha potenziato le prerogative che il socio può esercitare come singolo, dall'altro ne ha depotenziato l'intervento in qualità di minoranza e non è, pertanto, consequenziale che ciò che può fare il singolo socio dotato di "diritto particolare" sia concesso anche ad una minoranza di soci. Nonostante autorevole dottrina, ad un primo esame della nuova disciplina, abbia ipotizzato la possibilità di introdurre il voto multiplo, annoverando il diritto di voto tra i diritti particolari concernenti l'amministrazione di cui all'art. 2468, terzo comma, c.c., sembra preferi-

bile in virtù di quanto enunciato in precedenza ritenere tali deroghe non ammissibili, così come sembra indubitabile che non sia possibile privare il socio di s.r.l. del diritto di voto, "essendo il diritto di voto tipologicamente essenziale in una società dominata dal principio della rilevanza centrale del socio" [...]."

### 29. Voto segreto

Nell'assemblea di società di capitali non è ammissibile il voto segreto. Tuttavia, si ritiene legittima la clausola statutaria che ammette il voto segreto nelle votazioni relative alla nomina dei componenti degli organi sociali a condizione che sia attribuito ai soci che ne facciano richiesta il diritto di far risultare dal verbale la loro votazione o la loro astensione.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5630/I, *Il voto segreto nell'assemblea delle società di capitali e cooperative*, in *CNN Notizie* del 15.4.2005: "[...] Mentre anteriormente alla riforma del diritto societario dottrina e giurisprudenza erano divise in ordine all'ammissibilità della modalità segreta di votazione nelle assemblee delle società di capitali, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6/2003 gli autori si sono schierati compattamente per la sua illegittimità, e ciò in ragione del contrasto dell'eventuale previsione statutaria, e della deliberazione assembleare adottata a scrutinio segreto, con la previsione del novellato art. 2375, comma 1, c.c., dettato in tema di società per azioni, a norma del quale il verbale di assemblea deve "consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti". Orientamento che, relativamente alle società per azioni, appare assolutamente condivisibile: non sarebbe possibile l'identificazione del contenuto del voto o dell'astensione in presenza di una votazione segreta. La medesima soluzione deve ritenersi valida anche per le società a responsabilità limitata [...]."

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5630/I, *Il voto segreto nell'assemblea delle società di capitali e cooperative*, in *CNN Notizie* del 15.4.2005: "[...] La conclusione negativa, come sopra raggiunta, è valida anche per le deliberazioni di nomina alle cariche sociali, per le quali peraltro l'art. 2368 prevede la possibilità che lo statuto stabilisca "norme particolari": la prevalente dottrina ha tuttavia evidenziato come a tale disposizione - ad onta dell'apparente ampiezza della formula legislativa - debba attribuirsi un significato circoscritto alla possibilità di fissare i quorum in deroga a quelli legali, o di prevedere particolari modalità di votazione (come, ad esempio, il voto di lista), che comunque devono essere compatibili con i principi inderogabili emergenti da altre disposizioni di legge. È vero che per tali particolari deliberazioni non sussiste il diritto di recesso dei soci, ma le altre obiezioni mantengono interamente il loro valore, ivi compresa quella che fa leva sulla possibilità di conflitto di interessi, la cui configurabilità non è affatto esclusa nelle deliberazioni di nomina alle cariche sociali, nonostante il contrario avviso di parte della dottrina e della giurisprudenza [...]."

Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, *Massima n. I.B.9, Nomina delle cariche sociali e voto segreto*, 1° pubbl. 9/04: "Per le votazioni relative alla nomina dei componenti gli organi sociali, non concretizzandosi nell'espressione di un consenso o di un dissenso bensì nell'espressione di una o più preferenze, è possibile procedere con votazioni segrete, purché la clausola statutaria che introduce tale previsione attribuisca ai soci che lo richiedano il diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione".